

Proposta Normativa Centro di Istruzione Nautica

Introduzione

Con Decreto Ministeriale del 20 luglio 2010 il Ministero dei Trasporti ha riconosciuto la Federazione Italiana Vela quale Centro di Istruzione per la nautica, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 43 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 e secondo quanto previsto dall'Art. 1 del D.M. 25 febbraio 2009.

Il riconoscimento di Centro di Istruzione Nautica viene rilasciato agli enti e associazioni a livello nazionale che abbiano fra lo scopo statutario quello di "diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro, di aver svolto attività di istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni e di operare sul territorio nazionale con minimo cinque sezioni o delegazioni territoriali costituite da almeno tre anni, ciascuna sezione e delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità di acque marittime od interne idonea allo svolgimento dell'attività nautica.

Con Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, il Ministero dei Trasporti ha modificato la precedente normativa inserendo ulteriori requisiti per i soggetti che intendano richiedere il riconoscimento di Centro di Istruzione Nautica.

Come disposto dall'Art. 2 del D.M. del 20 luglio 2010, il riconoscimento di Centro di Istruzione per la nautica viene esteso ai circoli e alle articolazioni territoriali della FIV che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 1 comma 2, lettera c), secondo periodo del D.M. 25 febbraio 2009. Tali circoli e articolazioni territoriali sono esentati, ai fini dell'istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, dall'autorizzazione di cui all'Art. 42, comma 2, del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146.

Art. 1 - Finalità della norma

Con l'istituzione del Centro di Istruzione Nautica (di seguito CIN) si intende incentivare la partecipazione di tutti i tesserati FIV (in possesso di Tessera FIV Ordinaria) ai corsi di preparazione al conseguimento della patente nautica presso le Associazioni/Società affiliate FIV iscritte nell'elenco dei Centri di Istruzione Nautica depositato presso il Ministero dei Trasporti.

Art. 2 - Requisiti per le Associazioni/Società affiliate

- Essere affiliate alla FIV da almeno tre anni
- Avere almeno 50 soci Ordinari del club che siano Tesserati Ordinari alla Federazione Italiana Vela;
- Disporre di una sede in prossimità delle acque marittime o interne con attracco idoneo allo svolgimento di attività di diporto. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria; avere la proprietà o la disponibilità

- giuridica, presso la propria sede, di un'aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene;
- avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto, a motore o a vela con motore ausiliario, immatricolata uso scuola nautica in capo all'associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici.
 - Gli affiliati che vorranno ottenere il riconoscimento CIN dovranno segnalare un soggetto responsabile dell'attività di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea;
 - b) età non inferiore a 21 anni;
 - c) diploma di scuola superiore o titolo equipollente;
 - d) qualifica di insegnante, secondo i requisiti previsti dall'art. 42, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
 - Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, l'associazione o ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, e alla competente Direzione marittima, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera.

Art. 3 - Modalità per la richiesta del riconoscimento di CIN

Le Associazioni e Società sportive che vorranno aderire alle attività del Centro di Istruzione Nautica dovranno presentare una domanda al proprio Comitato di Zona entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, allegando la seguente documentazione:

- Domanda di adesione secondo il facsimile allegato, con impegno formale a divulgare e promuovere le iniziative svolte nell'ambito del CIN solo ed esclusivamente nei confronti dei propri associati.
 - Dichiarazione dell'Armatore-Socio del Club che mette a disposizione la propria imbarcazione per le lezioni pratiche.
 - Planimetria degli spazi utilizzati per le lezioni teoriche.
 - Dichiarazione del responsabile dell'attività, conformemente a quanto indicato sopra, del quale dovrà essere allegata la certificazione attestante l'ottenimento dei titoli richiesti, generalità e contatti.
 - Elenco nominativo di n. 50 Soci Ordinari del circolo con n. tessera FIV in corso di validità
 - Elenco nominativo degli istruttori e/o esperti velisti impegnati nelle attività teorico-pratiche
 - Programma del corso che si intende svolgere con l'indicazione del numero di ore di teoria e numero di lezioni di pratica previste e il calendario delle lezioni in programma.
- Il Comitato di Zona, una volta verificata la presenza dei requisiti e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, invierà l'elenco delle Associazioni / Società affiliate agli uffici centrali della FIV entro il 15 marzo. Sarà la FIV a comunicare successivamente al Ministero dei Trasporti e al Comando Generale delle Capitanerie di

Porto l'elenco completo delle Associazioni e Società FIV che aderiranno per l'anno in corso alle attività del Centro di Istruzione Nautica.

Il mancato rispetto delle Norme di legge e della presente normativa comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi dei circoli affiliati che aderiscono al CIN. Il reinserimento negli elenchi potrà essere richiesto secondo quanto previsto dal presente articolo trascorsi due anni dalla cancellazione.

Art. 4 - Rinnovo della domanda di riconoscimento

L'adesione del circolo affiliato all'attività del Centro di Istruzione Nautica dovrà annualmente essere rinnovato inviando la domanda di rinnovo al competente Comitato di Zona entro i termini indicati sopra, indicando eventuali variazioni rispetto all'anno precedente e allegando eventuale nuova documentazione.

Art. 5 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nella presente Normativa, vale quanto previsto dalle Norme di legge in materia.